BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

Comitato pareri . . . . . Pag. 1

AFFARI INTERNI (II):

Indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo stampa . . . . . » 2

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

In sede consultiva . . . . . » 2
Comitato pareri . . . . . » 3

FINANZE E TESORO (VI):

Esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2358 . . . . . » 4

ISTRUZIONE (VIII):

In sede referente . . . . . » 4

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente . . . . . » 6
In sede legislativa . . . . . » 7

TRASPORTI (X):

In sede referente . . . . . » 8
In sede legislativa . . . . . » 10

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente . . . . . » 10

CONVOCAZIONI:

Mercoledì 31 ottobre 1973

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) . . . . . Pag. 13

Martedì 6 novembre 1973

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa . . . . . » 13

Giustizia (IV) . . . . . » 13

Mercoledì 7 novembre 1973

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio . . . . . » 14

Giustizia (IV) . . . . . » 14

Finanze e tesoro (VI) . . . . . » 14

Agricoltura (XI) . . . . . » 15

Giovedì 8 novembre 1973

Commissioni riunite (IV e XIII) . . . » 15

Giustizia (IV) . . . . . » 15

RELAZIONI PRESENTATE . . . . . Pag. 15

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BRESSANI.

Disegno di legge:

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *(Parere alla X Commissione)* (1515).

Su proposta del relatore Bressani e dopo interventi dei deputati Pazzaglia e Malagugini, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole sull'articolo 5 del disegno di legge nel testo emendato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 17 ottobre 1973.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AFFARI INTERNI (II)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELLA INFORMAZIONE IN ITALIA A MEZZO STAMPA.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* CARIGLIA, *indi del Vicepresidente* TURNATURI.

La Commissione prosegue la audizione del dottor Lilli, del dottor Garbarino, del dottor Scarlata, del dottor Longo e del dottor Papa rispettivamente Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Presidente della Commissione giuridica del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti i quali rispondono a quesiti formulati dai deputati Bubbico, Poli, Baghino e Canepa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* MOLÈ. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi *(Parere all'Assemblea)* (2358).

Dopo illustrazione del relatore Tarabini e dopo ampia discussione nella quale intervengono il Sottosegretario Fabbri (il quale riferisce il contrario avviso del Tesoro su tutti gli emendamenti proposti in Aula), nonché i deputati Raucci e Gunnella, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione ha esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge n. 2358 per la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

La Commissione ha rilevato come tali emendamenti implichino conseguenze finanziarie assai rilevanti, in quanto variamente intesi a ridurre la misura dell'aumento delle imposte contemplate nella iniziativa legislativa governativa, a reintrodurre esenzioni già soppresse, nonché ad ampliare la sfera ed i beneficiari delle agevolazioni tributarie ivi previste ed a modificare la destinazione dei maggiori introiti fiscali conseguibili, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sull'ammontare delle maggori entrate attese dal provvedimento.

La Commissione ha pertanto deliberato, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti a firma rispettivamente dei deputati Santagati (1. 16), Cirillo (1. 2), Santagati (1. 17), Triva (1. 3), Volpe (1. 12), Santagati (1. 18), Mattarelli (1. 1), Santagati (1. 19), Mariani (1. 28), Korach (1. 4), Santagati (1. 20), Pavone (1. 30), Korach (1. 5), Bernardi (1. 14), de Vidovich (1. 21), Lo Porto (1. 22), Pavone (1. 31), Pavone (1. 32), Spinelli (1. 29), Abelli (1. 23), Abelli (1. 24), Damico (1. 6), Dal Sasso (1. 25), Damico (1. 7), Triva (1. 8), Baghino (1. 26), Pellicani Giovanni (1. 9), de Vidovich (1. 27), Pellicani Giovanni (1. 10), Ballarin (1. 11), Bernardi (1. 15), Skerk (1. 0. 1), D'Alessio (1. 0. 8), de Vidovich (1. 0. 6), Gunnella (1. 0. 7), Piccoli (1. 0. 9), Chanoux (4. 1), Raffaelli (4. 3), Marchetti (4. 5), Santagati (4. 6), Raffaelli (4. 4) e Chanoux (4. 2).

La Commissione ha deliberato, invece, di rimettere ogni decisione all'Assemblea sugli emendamenti proposti rispettivamente dai deputati Pellicani Giovanni (1. 0. 2), Raucci (1. 0. 3), Maschiella (1. 0. 4), Barca (1. 0. 5),

Peggio (3. 0. 1), Damico (3. 0. 2) e Peggio (3. 0. 3), non avendo potuto tempestivamente acquisire sufficienti elementi per valutarne il merito e l'incidenza finanziaria ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

Comitato pareri.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* TARABINI. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-*bis* della legge 28 settembre 1966, n. 749 *(Parere alla IX Commissione)* (1424).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Bassi), il Sottosegretario Fabbri riferisce il contrario orientamento del Governo sugli emendamenti agli articoli 15 e 16 del disegno di legge, intesi ad elevare da 2.000 a 5.500 milioni la misura della maggiore spesa implicata, proposti dal relatore della Commissione di merito e da quest'ultima trasmessi per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Il deputato Raucci rileva come la Commissione bilancio debba tener conto della valutazione espressa dalla Commissione di merito circa la insufficienza dei mezzi finanziari originariamente predisposti per i lavori concernenti la città di Agrigento e della conseguente proposta di aumentare gli stessi a 5 miliardi e mezzo; quanto alle questioni di copertura, ritiene che il Parlamento possa, indipendentemente dall'orientamento del Governo, disporre il prelevamento di somme dal fondo globale per il funzionamento di iniziative legislative, ancorché queste ultime non risultino ricomprese negli appositi elenchi (che peraltro non rivestono un carattere vincolante, ma semplicemente programmatorio), che specificano le singole destinazioni di spesa degli stanziamenti del fondo globale medesimo.

Il Presidente Tarabini avverte come la valutazione operata dalla Commissione di merito non possa risultare determinante, giacché il giudizio della Commissione bilancio sulle implicazioni finanziarie deve tener conto anche delle risorse di bilancio reperibili per il finanziamento delle iniziative legislative via via sottoposte al proprio esame e deve contemperare e contenere le proposte di maggiori spese entro i limiti consentiti dalle disponibilità in atto.

A sua volta, il Sottosegretario Fabbri, replicando al deputato Raucci, sottolinea che la funzione della Commissione bilancio è proprio quella di valutare la compatibilità delle proposte di nuove o maggiori spese con i limiti finanziari imposti dal bilancio di previsione in corso e da quello già predisposto ed in via di approvazione.

Successivamente la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti al secondo comma dell'articolo 15 e al primo comma dell'articolo 16 del disegno di legge, elaborati e trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 24 ottobre 1973, poiché tali emendamenti implicano una maggiore spesa di 3.500 milioni a fronte della quale non risulta congrua l'indicazione di copertura formulata attraverso il generico richiamo degli stanziamenti del fondo globale del prossimo esercizio finanziario, che non presentano disponibilità per il finanziamento, anche parziale, di tale maggiore spesa.

Proposte di legge:

Belci: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);

Arzilli ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);

Bologna ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Tirieste, Livorno, Genova *(Parere alla IX Commissione)* (1181);

Cattanei ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova *(Parere alla IX Commissione)* (1939).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini, il Sottosegretario Fabbri riferisce che, avendo il Tesoro comunicato la propria adesione ad un disegno di legge di iniziativa del dicastero dei lavori pubblici che stanzia per le stesse finalità oggetto delle quattro iniziative legislative una spesa complessiva di 28 miliardi di lire, il Governo non si oppone all'ulteriore corso del possedimento quale elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito, a condizione che l'onere com-

plessivo venga contenuto entro il limite di 28 miliardi (anziché 38).

Intervengono nella discussione i deputati Raucci, Cattanei e Belci, i quali tutti rappresentano, da un lato, l'urgenza di varare il provvedimento, dall'altro, la necessità di non ridurre l'entità dei finanziamenti proposti dalla Commissione lavori pubblici per non compromettere le opere di completamento dei bacini di carenaggio.

Successivamente, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di rimettere l'esame dei quattro provvedimenti e del testo unificato predisposto dalla IX Commissione alla competenza della Commissione in sede plenaria.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'industria cantieristica navale *(Parere alla X Commissione)* (1938).

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha rappresentato l'impossibilità da parte del Tesoro di esaminare gli emendamenti al disegno di legge (proposti in sede di competente Commissione di merito dal rappresentante del Ministero della marina mercantile) nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra la trasmissione degli emendamenti stessi e la odierna riunione, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

FINANZE E TESORO (VI)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente* LA LOGGIA. — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei.

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi *(Parere all'Assemblea)* (2358).

La Commissione prende in esame il fascicolo degli emendamenti al provvedimento n. 2358 e, dopo interventi del Presidente La Loggia e dei deputati Raffaelli, Santagati e Serrentino, delibera di accantonare momentaneamente gli emendamenti comportanti oneri, in attesa del parere della V Commissione bilancio (da rendersi all'Assemblea) e di considerare acquisita la posizione già espressa dalla VI Commissione finanze e tesoro, in sede referente, sugli emendamenti presentati in quella sede.

(La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 15).

Il Presidente La Loggia propone alla Commissione (dopo aver comunicato l'intervenuto parere della Commissione bilancio), di rimettere all'Assemblea le decisioni sugli emendamenti per i quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. I deputati Santagati e Raffaelli dissentono dalla proposta del Presidente che si riserva di sottoporre la questione, in via generale, al Presidente della Camera. La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti direttamente presentati in Assemblea ed esprime il seguente parere:

« La Commissione ha preso in esame il fascicolo degli emendamenti al provvedimento n. 2358, limitandosi ad esprimere parere su quelli presentati direttamente in Assemblea.

La Commissione ha espresso parere contrario agli emendamenti Santagati (1. 16); Volpe (1. 12); Santagati (1. 18); Abelli (1. 23); Bernardi (1. 15); Raffaelli (1. 08); Peggio (3. 01); Damico (3. 02); Peggio (3. 03); Santagati (5. 1).

La Commissione ha invece espresso parere favorevole agli emendamenti Mattarelli (1. 1); Santagati (1. 19); Mariani (1. 28); Korach (1. 5); Bernardi (1. 14); Lo Porto (1. 22); Spinelli (1. 29); Pellicani (1. 9); de Vidovich (1. 27); Pellicani (1. 10); Ballarin (1. 11); Skerk (1. 01); Barca (1. 05); Gunnella (1. 07); Piccoli (1. 09). (In relazione all'emendamento Piccoli (1. 09) la Commisisone ha proposto a maggioranza il seguente subemendamento " *dopo le parole*: uso agricolo, *aggiungere le parole*: e per la pesca ") ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 20,30. — *Presidenza del Vicepresidente* GIANNANTONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Dell'Andro.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*) (2456);

Giomo: Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie (*Parere della V Commissione*) (389);

Azzaro: Modifica alla legge 3 giugno 1971, n. 360, in materia di incarichi di insegnamento universitario (*Parere della V Commissione*) (696);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (*Parere della V Commissione*) (721);

Caroli: Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati, in possesso di determinati titoli (*Parere della V Commissione*) (1368);

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Provvedimenti urgenti per l'università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria (*Parere della V Commissione*) (1577);

Messeni Nemagna ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (*Parere della I e della V Commissione*) (1679);

Napolitano ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (*Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione*) (1834);

Napolitano ed altri: Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (*Parere della V Commissione*) (1835);

Pisicchio ed altri: Norme transitorie per l'immissione nel ruolo dei professori universitari associati (*Parere della V Commissione*) (1951);

Perrone e Sinesio: Modifica all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari (*Parere della V Commissione*) (2200);

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato (*Parere della V Commissione*) (2303).

Il relatore Spitella dichiara preliminarmente che non tratterà la tematica di fondo relativa all'università poiché essa è stata ripetutamente affrontata dal Parlamento in precedenti occasioni. Dopo aver ricordato l'impegno assunto dal Governo in ordine alla presentazione di un successivo provvedimento di riforma organica dell'università, afferma che il decreto-legge, pienamente giustificato dalla necessità e dall'urgenza di intervenire su una situazione non più sostenibile, contiene da un lato strumenti per una ripresa della vita universitaria e dall'altro disposizioni che non pregiudicano la futura riforma generale e che in qualche parte ne anticipano addirittura le linee. Iniziando l'esame delle disposizioni del decreto-legge, si sofferma sul tema dei docenti rilevando innanzitutto che la classe politica compie un atto di fede nei confronti delle nuove generazioni di studiosi, istituendo per un verso 7.500 nuovi posti di professori di ruolo e per un altro rendendo più garantistiche le norme relative ai concorsi. Illustra quindi le norme relative alla entrata in ruolo *ope legis* dei professori aggregati e dei ternati, alla stabilizzazione dei professori incaricati ed alla nuova disciplina del conferimento di incarichi universitari. Circa le aumentate retribuzioni previste dal decreto-legge, ricorda comunque che il Consiglio di Stato ha recentemente rimesso alla Corte costituzionale l'esame della legittimità costituzionale dei decreti delegati sull'alta dirigenza statale poiché essi non fanno riferimento ai professori universitari in ordine alle nuove retribuzioni concesse agli alti dirigenti statali. Conclude la parte relativa al personale docente ricordando che il Governo ha preannunciato la presentazione di un provvedimento relativo al tempo pieno. Illustra quindi le disposizioni attinenti alla istituzione di un fondo per contratti con laureati, ai concorsi per fruire degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica, ai criteri per la corresponsione degli assegni di studio, alla possibilità di autorizzare corsi per lavoratori studenti. Esaminate le norme che riguardano il personale non docente, afferma che le nuove disposizioni sugli organi di governo universitari rappresentano uno degli esempi di più evidente anticipazione della futura riforma universitaria. Dopo aver trattato il tema delle nuove università e delle procedure per l'edilizia universitaria, conclude augurandosi che i già ampi consensi al decreto-legge in esame si allarghino ulteriormente affinché il provvedimento possa assumere l'aspetto non soltanto di un intervento di emergenza ma anche di un atto di pacificazione nel travagliato mondo universitario.

La Commissione delibera di riconvocarsi per martedì 6 novembre alle ore 11 per il seguito della discussione. Resta altresì stabilito che al termine della seduta di martedì verrà riunito l'Ufficio di presidenza della

Commissione per concordare gli ulteriori tempi di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,20.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* DEGAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Proposta di legge:

Cabras: Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica *(Parere della I e della IV Commissione)* (2226).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di legge.

Il Presidente Degan comunica di non aver potuto inoltrare al Presidente della Camera la richiesta di assegnazione in sede legislativa deliberata nella precedente seduta per l'opposizione del gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale.

Il deputato Todros, dopo aver ricordato il dibattito svoltosi tra le forze politiche e sociali sui temi della utilizzazione del territorio immediatamente prima e dopo la sentenza n. 55 del 1968 della Corte costituzionale e la conseguente legge tampone n. 1187 dello stesso anno, rileva che è ormai matura una modifica legislativa del regime giuridico della proprietà edilizia, secondo le indicazioni contenute del resto nella stessa sentenza della Corte, che separi il diritto di costruire dalla proprietà del suolo, trasformando la licenza edilizia in un vero e proprio provvedimento di concessione; anche perché restano ormai margini ristretti per avviare una razionale politica del territorio e per svincolare lo sviluppo economico del paese dalla mortale ipoteca della rendita fondiaria. Ritiene pertanto che un provvedimento di proroga dei vincoli urbanistici non possa prescindere dalla contestuale affermazione del principio fondamentale cui dovrà ispirarsi la riforma urbanistica, se non vuole prestare il fianco a insuperabili censure, non solo di ordine politico, ma anche di illegittimità costituzionale.

Propone pertanto il seguente nuovo testo, rilevando altresì l'opportunità di procedere alla formazione di un gruppo di studio che consenta alla Commissione di presentare al più presto all'Assemblea una sua precisa proposta, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, circa la concreta disciplina della concessione *ad aedificandum*:

ART. 1.

L'utilizzazione del territorio ad uso edificatorio spetta allo Stato, alle regioni, ai comuni, i quali possono rilasciare concessione amministrativa.

La concessione può essere data dal comune esclusivamente nei limiti e secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con legge dello Stato saranno emanate le norme per il rilascio della concessione e la sua regolamentazione.

Sino a quella data conservano la loro efficacia le indicazioni del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, nella parte in cui incidano su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione ed a vincoli che comportino l'inedificabilità.

ART. 3.

Tutti gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico, ai parcheggi e alla viabilità indicati nelle zone omogenee di tipo *A* e *B* nei piani regolatori e nei programmi di fabbricazione approvati, possono essere espropriati dal comune in applicazione delle norme del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, senza la formazione del piano particolareggiato e con l'applicazione della procedura prevista dagli articoli 10 e seguenti della stessa legge.

Il deputato Guarra ricorda che all'indomani della nota sentenza della Corte costituzionale del 1968 egli presentò una proposta di revisione dell'articolo 42 della Costituzione appunto per sancire il principio secondo cui la facoltà di edificare viene concessa dalla pubblica amministrazione in base alle leggi e ai regolamenti urbanistici, in armonia del resto con lo spirito della legge urbanistica del 1942, purtroppo distorta in sede applicativa dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ricostruito la licenza edilizia come un provve-

dimento di autorizzazione. Prende perciò atto con compiacimento del fatto che anche il gruppo comunista cominci a collocarsi su queste posizioni, anziché perseverare nell'impostazione massimalista che vede nell'esproprio generalizzato della proprietà dei suoli edificabili l'unico strumento idoneo a risolvere il problema di un razionale assetto urbanistico. Il gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale si è opposto al trasferimento in sede legislativa perché ritiene che si tratti di una questione di grande rilievo meritevole di un dibattito in Assemblea, anche per costringere il Governo ad una chiara presa di posizione sui princìpi che dovranno caratterizzare la riforma urbanistica.

Il deputato Cabras rileva che se è innegabilmente vero che la sua proposta ha dei limiti ben precisi (imposti del resto dalla situazione di emergenza in cui ci si è venuti a trovare per la mancata emanazione della legge quadro in materia urbanistica), è altrettanto vero che non contribuisce ad una positiva soluzione del problema l'affermazione astratta di un principio che determinerebbe solo un generico ed equivoco unanimismo, destinato certamente a dissolversi non appena si dovesse passare ad una puntualizzazione dei contenuti di cui quel principio va riempito, portando il discorso sui temi concreti del regime proprietario dei suoli e dell'abbattimento della rendita fondiaria. È perciò favorevole al testo della sua proposta, come modificato dall'emendamento del relatore, nonché eventualmente ad una ulteriore riduzione del termine in rapporto anche agli impegni che il Governo riterrà di poter assumere in ordine alla emanazione della legge-quadro urbanistica.

Il relatore Cusumano prende atto della ampia convergenza che si è manifestata in ordine ad alcuni princìpi informatori della riforma urbanistica, ma ritiene che non sia funzionale allo scopo inserire questi princìpi in un provvedimento d'urgenza, la cui emanazione è legata a scadenze ben precise, anche perché si rimarrebbe fatalmente sul terreno di affermazioni generiche per sé inapplicabili. Insiste pertanto sull'opportunità di limitarsi ad una proroga, eventualmente anche più breve, esplicitamente collegata con l'entrata in vigore della legge-quadro in materia urbanistica e quindi collocata in un preciso contesto politico.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud concorda con la posizione espressa dal relatore, chiarendo che il provvedimento di proroga si pone essenzialmente come misura di salvaguardia in attesa della emanazione della legge-quadro urbanistica, che dovrà certamente essere emanata al più presto. D'altra parte la pretesa di anticipare in una sede incongrua quale quella della proposta in esame l'affermazione di taluni princìpi generici gli appare inopportuna sia sotto il profilo della tecnica legislativa sia da un punto di vista strettamente politico: lo dimostra, ad esempio, l'equivoca convergenza di posizioni manifestatesi al riguardo tra il gruppo comunista e il gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale.

Su proposta dei deputati Todros e Busetto il seguito dell'esame è rinviato alla prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente* DEGAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-*bis* della legge 28 settembre 1966, n. 749 *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione)* (1424).

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Su proposta del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud, il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta per consentire al Governo di approfondire le conseguenze del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti agli articoli relativi alla parte finanziaria.

Proposte di legge:

Belci: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);

Arzilli ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);

Bologna ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);

Cattanei ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939);
(Parere della V e della X Commissione).
(Rinvio del seguito della discussione).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo unificato.

Disegno di legge:

Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VI Commissione)* (2248).

(Discussione e approvazione senza modificazioni).

Il deputato Cusumano riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che provvede a dare attuazione all'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, disciplinando la materia delle gestioni fuori bilancio per quanto di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici ed evitando così la paralisi dell'attività amministrativa in settori di fondamentale importanza per la vita economica e sociale del paese, quali l'approvvigionamento di acqua potabile e irrigua e la produzione e la trasmissione di energia elettrica, nonché consentendo la prosecuzione dell'attività di vigilanza su opere che interessano la pubblica incolumità.

La Commissione approva quindi all'unanimità gli articoli del disegno di legge e con votazione a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso nel testo trasmesso dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 10,50. — *Presidenza del Vicepresidente* PICCINELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Venturi.

All'inizio della seduta il deputato Russo Ferdinando invita la Presidenza a sollecitare dai dicasteri interessati notizie in ordine ai provvedimenti che si intendono adottare – oltre a quelli che il Governo sta già predisponendo – per ovviare al grave blocco del porto di Palermo colpito dal recente nubifragio, ed in particolare per il potenziamento dei trasporti attraverso altri scali (linee di traghetto tra Messina e il continente), con treni merci e passeggeri da e per l'isola, ecc.

Il Sottosegretario Venturi fa presente che il problema del porto di Palermo verrà oggi esaminato dal Consiglio dei ministri. Quanto agli aspetti particolari di competenza del suo dicastero si riserva di fornire al più presto le notizie richieste.

Il Presidente Piccinelli si riserva di trasmettere alla Presidenza della Commissione la richiesta del deputato Russo Ferdinando.

Proposta di legge:

Miotti Carli Amalia ed altri: Obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motociclo o in motocarrozzetta *(Parere della IV e della IX Commissione)* (27).

(Seguito dell'esame e richiesta di passaggio in sede legislativa).

Il relatore Pumilia, dopo aver premesso che il provvedimento, nel testo elaborato dal Comitato ristretto, intende dare una positiva soluzione al grave problema dei mortali incidenti cui rimangono vittime i conducenti di motocicli, ne raccomanda l'approvazione, pur manifestando alcune perplessità in ordine alla obbligatorietà dell'uso del casco nei centri abitati, ove, come è noto, esiste un limite di velocità, perplessità già fatte presenti dalla Federazione motociclistica italiana, la quale ha proposto di limitare tale obbligo ai centri urbani e per i conducenti delle moto di grossa cilindrata.

Il deputato Ciacci, nel dichiararsi favorevole al provvedimento, afferma l'infondatezza delle perplessità da alcuni avanzate in ordine alla sua costituzionalità, data l'esistenza di un preciso dovere dello Stato, esso sì sancito dalla Costituzione, di tutelare l'incolumità dei cittadini, come già avviene in alcuni Stati. Si rende peraltro conto del fatto che il provvedimento non è sufficiente ad ovviare agli inconvenienti lamentati, causati anche dalla eccessiva velocità, cui dovrà pertanto provvedersi con ulteriori misure legislative. Ritiene giusto comunque aver limitato l'obbligo dell'uso del casco ai conducenti di motocicli, escludendone quelli di ciclomotori, data la limitata velocità di questi ultimi. Inopportuna sarebbe anche, a suo avviso, l'imposizione dell'obbligo del casco per le basse velocità e all'interno dei centri abitati e in tal senso suggerisce una apposita modificazione del provvedimento che limiti il suddetto ob-

bligo alla circolazione su strade extraurbane. Il Ministero dovrà anche studiare approfonditamente le caratteristiche dei caschi, mentre il termine di 120 giorni proposto dal Comitato ristretto per l'entrata in vigore del provvedimento dovrebbe essere rimeditato al fine di evitare ogni possibile speculazione da parte delle imprese costruttrici. Al riguardo preannuncia la presentazione di appositi emendamenti.

Il deputato Marzotto Caotorta si dichiara favorevole in linea di massima al provvedimento, che deve essere celermente approvato pur rappresentando solo un primo passo in direzione della soluzione di uno scottante problema sociale. Ad esempio, l'esclusione dall'obbligo del casco dei conducenti di ciclomotori potrà essere successivamente riconsiderata anche alla luce della diversa normazione di altri paesi al riguardo. Nel provvedimento non dovrà essere invece, a suo avviso, operata alcuna distinzione tra zone urbane e zone extraurbane ai fini della obbligatorietà dell'uso dell'accessorio in argomento, data anche la difficoltà di distinguere tra le une e le altre. Ritiene infine adeguato il termine di 90 giorni lasciato alle imprese produttrici per adeguarsi alle prescrizioni del Ministero, ritenendo che in tale lasso di tempo il fabbisogno di caschi potrà essere eventualmente coperto con importazioni da paesi del Mercato comune, con benefici effetti calmieratrici sul prezzo.

Conclude chiedendo, a nome del gruppo democristiano, il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Dopo un breve intervento del deputato Guglielmino, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere all'Assemblea il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente Piccinelli si riserva di acquisire il consenso del Governo e dei rappresentanti dei gruppi non presenti al momento della delibera.

Disegno di legge:

Provvidenze per l'industria cantieristica navale *(Parere della V, della VII, della VIII e della XII Commissione)* (1938).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è approvato con alcuni emendamenti del Governo, dopo brevi interventi del deputato Bodrito Antonio, che sostituisce il relatore Marocco, assente, dei deputati Ceravolo, Merli e Korach, il quale ultimo preannuncia la presentazione in aula di emendamenti del gruppo comunista, e del Sottosegretario Venturi, che esprime analoga riserva a nome del Governo.

L'articolo 2 è approvato senza emendamenti, dopo che il deputato Merli ha dichiarato di ritirare un suo emendamento parzialmente sostitutivo, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

L'articolo 3 è approvato con un emendamento del Governo soppressivo della lettera *e*) del primo comma e dell'intero secondo comma.

L'articolo 4 è approvato con un emendamento Merli, tendente ad aggiungere all'inizio della lettera *a*), le parole: « il tipo e ».

L'articolo 5 è quindi approvato con un emendamento aggiuntivo Merli (inteso a prevedere che nell'assegnazione annuale il Ministro della marina mercantile concederà i contributi secondo un ordine di priorità che tenga conto delle necessità di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE) e dopo che i deputati Merli, Korach e Ceravolo hanno dichiarato di ritirare alcuni loro emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

L'articolo 6 è approvato senza emendamenti.

L'articolo 7 è approvato senza emendamenti, dopo che il Sottosegretario Venturi ha dichiarato di ritirare un emendamento al primo comma, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

L'articolo 8 è approvato senza emendamenti.

L'articolo 9 è approvato con un emendamento del Governo all'ultimo comma, dopo che è stato ritirato un emendamento Merli tendente a sopprimere ogni riferimento alla revisione del prezzo contrattuale (con riserva di ripresentazione in Assemblea) e dopo che è stato respinto un analogo emendamento Ceravolo.

L'articolo 10 è approvato senza emendamenti.

L'articolo 11 è approvato con un emendamento soppressivo della seconda parte presentato dal Governo e con un emendamento aggiuntivo dello stesso Governo inteso a limitare il contributo ivi previsto a lavori eseguiti su navi di stazza lorda superiore a 5 mila tonnellate.

L'articolo 12 è approvato con un emendamento del Governo al secondo comma.

(La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15,15).

All'articolo 13 è approvato un emendamento del Governo inteso a sostituire, alla seconda e terza riga, le parole: « che siano riconosciuti idonei » con la parola: « destinati », mentre è respinto un altro emendamento del Governo soppressivo della quinta e della sesta riga fino alle parole: « del mercato » comprese. Sono invece approvati due emendamenti Ceravolo tendenti a sostituire, rispettivamente, al primo comma, le parole: « 10 per cento », con le altre: « 30 per cento » e, al terzo comma, le parole: « 1 miliardo » con le parole: « 15 miliardi »; mentre al secondo comma è approvato un emendamento del Governo inteso a sostituire la parola: « ammissibile » con la parola « effettuato ». Viene quindi approvato un emendamento aggiuntivo Russo Ferdinando, inteso a richiedere che le domande di contributo siano corredate con progetti generali approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (che tengano conto della ristrutturazione dei cantieri e dei bacini portuali connessi); mentre l'ultimo comma è soppresso su proposta del Governo.

L'articolo 13 votato nel suo complesso è respinto.

La Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Proposta di legge:

Lucchesi: Adozione di una fascia paraurti elastica posteriore sui camion, autotreni, rimorchi *(Parere della IV Commissione)* (1817).

(Rinvio).

La Commissione rinvia ad altra seduta l'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 15,30. — *Presidenza del Vicepresidente* PICCINELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi *(Parere della I, della III e della IX Commissione)* (1515).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente comunica che la II Commissione Affari costituzionali ha espresso in data odierna parere favorevole all'articolo 5 del disegno di legge nel testo modificato dalla Commissione di merito con l'approvazione, avvenuta nella seduta del 17 ottobre, di un emendamento del relatore tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « omologati presso altro Stato membro della CEE », con le parole: « ai quali uno Stato membro della CEE ha rilasciato la omologazione CEE e ».

L'articolo 5 è quindi definitivamente approvato con una modifica formale proposta dal relatore.

Essendo stati approvati nella precedente seduta gli altri articoli del disegno di legge si passa all'esame degli articoli aggiuntivi. Viene approvato, salvo diversa collocazione in sede di coordinamento, il seguente articolo aggiuntivo, presentato dal relatore:

« Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie, possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro, anche prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previsti, rispettivamente, dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

Viene quindi approvato un articolo aggiuntivo Piccinelli inteso ad applicare ai veicoli indicati all'articolo 1, circolanti con targa nazionale, le prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie relative ai retrovisori e ai dispositivi di protezione posteriore, e a stabilire una sanzione amministrativa per la violazione di tali obblighi, nonché le procedure per il loro accertamento, la contestazione, ecc.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente* TRUZZI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Cifarelli.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici ***(Parere della I e della IV Commissione)*** **)945-*B*).**

(*Esame e rinvio*).

Il relatore De Leonardis nel richiamare i precedenti del provvedimento in esame, rileva che esso è stato reso necessario a seguito della nota sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità di alcuni articoli della legge n. 11 del 1971. Dopo aver ricordato le note vicende parlamentari del disegno di legge, che ritorna ora dal Senato con alcune modifiche al testo approvato dalla Camera, passa in rassegna tali modifiche che riguardano in particolare: i dati da tener presente nella determinazione del canone (articolo 1); la composizione della commissione tecnica provinciale, per quanto riguarda la rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti (articolo 2); la fissazione dei coefficienti di moltiplicazione e dei coefficienti aggiuntivi (articolo 3: in proposito ritiene che si dovrebbe modificare tale articolo 3 al dodicesimo comma, prevedendo un limite minimo pari al 60 per cento oltre al limite massimo dell'80 per cento già fissato); l'obbligo del conguaglio per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73 e l'obbligo del giudice di concedere un termine all'affittuario prima di dichiarare la sua morosità (articolo 4); la soppressione del secondo comma dell'articolo 5, che peraltro non risulta motivata.

Il deputato Riccio Pietro consente con la proposta del relatore volta a stabilire un limite minimo pari al 60 per cento dei canoni risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge n. 567 del 1962, anche perché una siffatta modifica eviterebbe una nuova probabile censura di incostituzionalità. Egli ritiene infatti che la Costituzione nel tutelare particolarmente il fattore lavoro intende raggiungere l'obiettivo di una parità di condizioni e dell'eliminazione di sperequazioni tra le diverse categorie. L'attuale testo potrebbe in effetti danneggiare specie in alcune zone del paese i piccoli proprietari concedenti.

Il deputato Bardelli esprimendo il rammarico per la mancata assegnazione, a seguito dell'opposizione di alcuni gruppi, del provvedimento in sede legislativa, dichiara che il gruppo comunista per facilitarne la rapida approvazione si limiterà ad un solo intervento nella discussione generale. Il suo gruppo, del resto, ha già dimostrato lo spirito costruttivo che anima il suo atteggiamento astenendosi al Senato nella votazione finale del disegno di legge, per sottolineare in tal modo l'apprezzamento per i miglioramenti apportati al testo e nello stesso tempo i suoi persistenti limiti e contraddizioni, specie in ordine alle sperequazioni che esso inevitabilmente determinerà. Poiché il suo gruppo ha sempre ritenuto che si debba garantire un adeguato reddito ai piccoli proprietari, presentando in passato precise proposte in merito, è d'accordo sulla fissazione di un limite minimo nel comma dodicesimo dell'articolo 3 sempre che una modifica in tal senso non ritardi in modo eccessivo l'approvazione definitiva del provvedimento. D'altra parte, eccessive maggiorazioni del canone suscitano notevoli preoccupazioni perché esse finiscono con l'avvantaggiare i grandi proprietari terrieri e gli affittuari capitalisti che saranno naturalmente preferiti dai primi a danno sia dei piccoli affittuari che dei piccoli concedenti. Né si può tacere che il disegno di legge elude ancor oggi il problema dei poteri delle regioni che non sono stati toccati dalla sentenza della Corte. Stupisce pertanto che dopo l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche a modificare la legge n. 11 del 1971 solo nelle parti dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte, si tenda a svuotare il contenuto del terzo comma dell'articolo 3 della citata legge che lascia alle regioni la determinazione dei canoni entro i limiti dei coefficienti minimi e massimi. Analoga insoddisfazione esprime nei confronti della mancata soluzione del problema della proroga e della durata minima dell'affitto a coltivatore diretto, pur apprezzando la manifestazione di buona volontà del Governo che ha accettato al Senato un ordine del giorno tendente ad una apposita disciplina legislativa di questo delicato aspetto. Sempre restando nelle zone d'ombra, si deve lamentare che dopo molte promesse fatte non è stato mantenuto l'impegno né di una trasformazione dei contratti agrari in affitto – che era stata rinviata al provvedimento di attuazione delle direttive comunitarie che invece nulla prevede in proposito – né della predisposizione di misure a favore dei piccoli concedenti garantendo loro facilitazioni fiscali, integrazioni di reddito (a carico dello Stato ed erogate dalle regioni), nonché l'accesso alla terra.

Il deputato Prearo esprime l'auspicio che questo possa essere il provvedimento che stabilisca la disciplina definitiva nella tormentata materia dell'affitto garantendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali della

legge n. 11 del 1971, che si riassumono nei miglioramenti fondiari (case, stalle, ecc.) e nell'imprenditorialità. In questa prospettiva può dichiararsi d'accordo sia sulla fissazione di un minimo nella determinazione dei canoni di cui al comma dodicesimo dell'articolo 3, proposta che del resto da tempo egli aveva avanzato, sia sulla necessità, prospettata dal deputato Bardelli, di regolare una volta per tutte la materia della proroga dei contratti e della fissazione di una durata minima dell'affitto al fine di ridare fiducia nelle campagne eliminando le diffidenze ed i contrasti attuali; si potrà ottenere un simile risultato garantendo la futura disponibilità della terra ai concedenti che potranno rientrarne in possesso sia pure per giuste cause e contemperando gli interessi di entrambi i contraenti. Ribadisce quanto affermato in passato circa la difficoltà se non l'impossibilità di procedere ad una revisione delle classificazioni catastali per l'assoluta inadeguatezza degli organici ed invita a volgere uno sguardo al futuro impostando l'attività agricola in una prospettiva moderna che è direttamente collegata con l'imprenditorialità.

Il deputato Gerolimetto ricordando l'atteggiamento costruttivo assunto dal gruppo liberale nell'esame del testo originario, che peraltro giudicava ai limiti della sufficienza, tiene a dichiarare il voto contrario del suo gruppo sul testo attuale del tutto inadeguato e controproducente rispetto all'obiettivo di un rilancio dell'affitto che teoricamente si propone. È doloroso constatare quanto sia difficile discutere al di fuori di schemi preconcetti sull'assetto da dare al settore agricolo e richiama l'attenzione sulle dimensioni sostanzialmente limitate – specie in confronto ad altri paesi – dell'affitto dei fondi rustici che riguarda soltanto sette od ottocentomila agricoltori, fra concedenti ed affittuari, ed un reddito complessivo di circa cento miliardi. Nel lamentare, infine, l'insufficienza delle attuali classificazioni catastali, rileva l'inadeguatezza dell'attuale testo dell'articolo 3 che ha eliminato l'aggancio a dati obiettivi che, invece, era previsto nel testo dell'originario disegno di legge Natali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Mercoledì 31 ottobre, ore 10.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);

D'ALEMA ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulle indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

PEZZATI ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);

DAL MASO ed altri: Corresponsione d'indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali (1908);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Orsini.

Parere sul disegno di legge:

Provvidenze per l'industria cantieristica navale (1938) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Orsini.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Martedì 6 novembre, ore 18,30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 6 novembre, ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974; Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 5);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— Relatore: Speranza — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Modifica alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (*Modificato dal Senato*) (945-*B*) — (*Parere della XI Commissione*) — Relatore: Castelli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (*Approvato del Senato*) (2002);

— Relatore: Lospinoso Severini;

— (*Parere della I e della V Commissione*).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 7 novembre, ore 16.

Elezione di un segretario.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 86 e 90) — Relatore: Padula.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Bonifazi (Doc. IV, n. 7) — relatore: Reggiani;

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 9) — relatore: Revelli;

contro il deputato Manco (Doc. IV, n. 10) — relatore: Galloni;

contro il deputato Manco (Doc. IV, n. 11) — relatore: Valori;

contro il deputato Cerullo (Doc. IV, n. 16) — relatore: Cavaliere;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 19) — relatore: Lettieri;

contro il deputato Felisetti (Doc. IV, n. 20) — relatore: Valori;

contro il deputato Lizzero (Doc. IV, n. 22) — relatore: Boldrin;

contro il deputato Raffaelli (Doc. IV, n. 24) — relatore: Padula;

contro il deputato Lima (Doc. IV, nn. 81, 83, 84 e 85) — relatore: Reggiani.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 7 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PISICCHIO ed altri: Estensione dei beneficî di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 922, al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia in servizio nelle sedi centrali e periferiche degli uffici giudiziari (392);

— Relatore: Patriarca — (*Parere della I e della V Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 7 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

LUCCHESI: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (471) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Castellucci;

Senatori SEGNANA ed altri: Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) — (*Parere della II, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Colucci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534) — (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Pavone.

Discussione dei disegni di legge:

Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2393) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Prandini;

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2394) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Spinelli.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Credito agevolato al commercio (2227);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Credito agevolato al commercio (2243);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: Credito agevolato al settore commerciale (2279);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Credito agevolato al commercio (2309);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Credito agevolato al settore commerciale (2370);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Credito agevolato al commercio (2386);

— Relatore: La Loggia — (*Parere alla XII Commissione*);

MERLI ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (1046);

SERRENTINO e QUILLERI: Estensione della competenza ad esercitare il credito navale agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed aumento dei limiti d'impegno (1435);

— Relatore: La Loggia — (*Parere alla X Commissione*).

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974:

Stato di previsione dell'entrata (tabella 1) — Relatore: Pandolfi;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (tabella 2) — Relatore: Cocco Maria;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (tabella 3) — Relatore: Borghi;

(*Parere alla V Commissione*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 — Relatore: Borghi;

— (*Parere alla V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Mercoledì 7 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945-*B*) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della I e della IV Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 8 novembre, ore 11,30.

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sulla esecuzione della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante disciplina delle controversie individuali di lavoro.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 8 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori FOLLIERI ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del Ministero di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (1614);

— Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

XIII Commissione permanente (Lavoro):

SPAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (474) — Relatore: Borra.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.